



Ufficio stampa

Rassegna stampa

10 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **PATTO PER LA GIUSTIZIA:** Un “patto” tra avvocati e magistrati
(il corriere della sera)
- Pag 4 **PATTO PER LA GIUSTIZIA:** "Patto per la Giustizia e per i cittadini", un
accordo trasversale per l'efficienza (diritto e giustizia)
- Pag 5 **PATTO PER LA GIUSTIZIA:** Avvocati e giudici uniti in un accordo
trasversale per una giustizia efficiente (mondo professionisti)
- Pag 6 **PATTO PER LA GIUSTIZIA:** Documento congiunto OUA ANM lancia
proposte per la riforma (osservatorio sulla legalità)
- Pag 7 **CLASS ACTION:** Class action concentrata (il sole 24 ore)
- Pag 8 **GIUDICI DI PACE:** Lo sciopero può rinviare circa 170 mila processi
(il sole 24 ore)
- Pag 9 **PROCESSO CIVILE:** Revocazione a tutto campo (il sole 24 ore)
- Pag 10 **PROCESSO CIVILE:** Il procedimento sommario parte a ostacoli
(il sole 24 ore)
- Pag 11 **PROCESSO CIVILE:** Le cause Inps al cambio di rito (il sole 24 ore)
- Pag 12 **STUDI DI SETTORE:** Negli studi ingressi esenti (italia oggi)

IL CORRIERE DELLA SERA

Giustizia

Un «patto» tra avvocati e magistrati

ROMA — L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana sottoscriverà oggi il «Patto per la Giustizia e per i cittadini insieme all'Associazione Nazionale Magistrati e alle maggiori sigle sindacali dei lavoratori e dei dirigenti della giustizia. Nel documento si fissano i punti programmatici per una moderna riforma della giustizia.

«L'avvocatura — spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua — intende cooperare al rinnovamento dell'amministrazione della giustizia. La macchina giudiziaria non fornisce un servizio efficiente ai cittadini per molteplici ragioni tra le quali la carenza di risorse economiche e di organici e l'improduttività dell'attività giudiziaria.

DIRITTO E GIUSTIZIA

"Patto per la Giustizia e per i cittadini", un accordo trasversale per l'efficienza

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana sottoscriverà oggi il *"Patto per la Giustizia e per i cittadini"* insieme all'Associazione Nazionale Magistrati e alle maggiori sigle sindacali dei lavoratori e dei dirigenti della giustizia. Nel documento si fissano i punti programmatici per una moderna riforma della giustizia. *«L'avvocatura – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - intende cooperare positivamente per il rinnovamento dell'amministrazione della giustizia. La macchina giudiziaria non fornisce un servizio efficiente ai cittadini per molteplici ragioni: la carenza di risorse economiche e di organici, l'improduttività dell'attività giudiziaria, i ritardi nella informatizzazione degli uffici, le remore nei confronti del processo telematico, le carenze di quadro ordinamentale, le procedure amministrative burocratizzate e la commistione di ruoli tra giudici ed avvocati».*

«L'avvocatura in passato è stata colpevolmente esclusa dai soggetti protagonisti degli interventi di risanamento della macchina giudiziaria - ha sottolineato il presidente Oua - per risolvere i problemi dell'organizzazione giudiziaria si è fatto cenno solo ai capi e dirigenti degli uffici giudiziari, al C.S.M. L'avvocatura, invece, è stata a torto indicata come una delle responsabili delle lungaggini dei processi. Il che è falso, oltre che ingiusto. Nella maggior parte dei casi l'avvocato chiede la pronta istruttoria del giudizio e la sollecita definizione della causa. Ne ha tutto l'interesse per guadagnare la fiducia del cliente che viene avvantaggiato da una decisione celere e giusta».

«Nel Patto per la giustizia – ha continuato - l'OUA ha inserito espressamente la riforma dell'ordinamento forense. A viva voce nel convegno di Fermo (26-27 giugno scorso) si è chiesto ai parlamentari presenti di superare le contrapposizioni e varare rapidamente una riforma bipartisan. Occorre una legge moderna e adeguata ai tempi ma, soprattutto, occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all'albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmente l'apporto sinergico dell'Avvocatura. L'importanza di questa iniziativa risiede nella constatazione che la riforma della giustizia e dell'assetto della magistratura e dell'avvocatura deve essere accompagnata dallo stanziamento adeguato di risorse umane e strutturali. Gli operatori della giustizia lavorano in condizioni di emergenza, in strutture insicure e, spesso, con mezzi precari. È una situazione insostenibile».

«Con puntualità – ha concluso de Tilla - il Ministro Angelino Alfano ha presentato la riforma del processo civile invocando la leale collaborazione dell'avvocatura italiana chiamata ad affrontare un'importante sfida riformatrice. L'avvocatura, con un ruolo paritario, è pronta a collaborare non solo nel processo. La firma del "Patto per la giustizia" è la concreta dimostrazione della volontà di cambiare con efficacia e trasparenza».

MONDO PROFESSIONISTI

Avvocati e giudici uniti in un accordo trasversale per una giustizia efficiente

Domani la firma del patto per la giustizia e per i cittadini

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana sottoscriverà, domani, il "Patto per la Giustizia e per i cittadini" insieme all'Associazione Nazionale Magistrati e alle maggiori sigle sindacali dei lavoratori e dei dirigenti della giustizia. Nel documento si fissano i punti programmatici per una moderna riforma della giustizia. «L'avvocatura – spiega *Maurizio de Tilla*, presidente Oua - intende cooperare positivamente per il rinnovamento dell'amministrazione della giustizia. La macchina giudiziaria non fornisce un servizio efficiente ai cittadini per molteplici ragioni: la carenza di risorse economiche e di organici, l'improduttività dell'attività giudiziaria, i ritardi nella informatizzazione degli uffici, le remore nei confronti del processo telematico, le carenze di quadro ordinamentale, le procedure amministrative burocratizzate e la commistione di ruoli tra giudici ed avvocati. L'avvocatura in passato è stata colpevolmente esclusa dai soggetti protagonisti degli interventi di risanamento della macchina giudiziaria - ha sottolineato il presidente Oua - per risolvere i problemi dell'organizzazione giudiziaria si è fatto cenno solo ai capi e dirigenti degli uffici giudiziari, al C.S.M. L'avvocatura, invece, è stata a torto indicata come una delle responsabili delle lungaggini dei processi. Il che è falso, oltre che ingiusto. Nella maggior parte dei casi l'avvocato chiede la pronta istruttoria del giudizio e la sollecita definizione della causa. Ne ha tutto l'interesse per guadagnare la fiducia del cliente che viene avvantaggiato da una decisione celere e giusta. Nel Patto per la giustizia – ha continuato - l'OUA ha inserito espressamente la riforma dell'ordinamento forense. A viva voce nel convegno di Fermo (26-27 giugno scorso) si è chiesto ai parlamentari presenti di superare le contrapposizioni e varare rapidamente una riforma bipartisan. Occorre una legge moderna e adeguata ai tempi ma, soprattutto, occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all'albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmente l'apporto sinergico dell'Avvocatura. L'importanza di questa iniziativa risiede nella constatazione che la riforma della giustizia e dell'assetto della magistratura e dell'avvocatura deve essere accompagnata dallo stanziamento adeguato di risorse umane e strutturali. Gli operatori della giustizia lavorano in condizioni di emergenza, in strutture insicure e, spesso, con mezzi precari. È una situazione insostenibile. Con puntualità – ha concluso de Tilla - il Ministro Angelino Alfano ha presentato la riforma del processo civile invocando la leale collaborazione dell'avvocatura italiana chiamata ad affrontare un'importante sfida riformatrice. L'avvocatura, con un ruolo paritario, è pronta a collaborare non solo nel processo. La firma del "Patto per la giustizia" è la concreta dimostrazione della volontà di cambiare con efficacia e trasparenza».

OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'

Giustizia : documento congiunto OUA ANM lancia proposte per la riforma

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana sottoscriverà, venerdì prossimo, il "Patto per la Giustizia e per i cittadini" insieme all'Associazione Nazionale Magistrati e alle maggiori sigle sindacali dei lavoratori e dei dirigenti della giustizia. Mentre nel documento si fissano i punti programmatici per una moderna riforma della giustizia, l'organismo politico dell'avvocatura chiede alla politica di superare le contrapposizioni ideologiche per pervenire ad una riforma della giustizia adeguata ai tempi e con risorse adeguate.

«L'avvocatura – ha spiegato in una nota Maurizio de Tilla, presidente Oua - intende cooperare positivamente per il rinnovamento dell'amministrazione della giustizia. La macchina giudiziaria non fornisce un servizio efficiente ai cittadini per molteplici ragioni: la carenza di risorse economiche e di organici, l'improduttività dell'attività giudiziaria, i ritardi nella informatizzazione degli uffici, le remore nei confronti del processo telematico, le carenze di quadro ordinamentale, le procedure amministrative burocratizzate e la commistione di ruoli tra giudici ed avvocati».

«L'avvocatura in passato è stata colpevolmente esclusa dai soggetti protagonisti degli interventi di risanamento della macchina giudiziaria - ha aggiunto il presidente Oua - per risolvere i problemi dell'organizzazione giudiziaria si è fatto cenno solo ai capi e dirigenti degli uffici giudiziari, al C.S.M. L'avvocatura, invece, è stata a torto indicata come una delle responsabili delle lungaggini dei processi. Il che è falso, oltre che ingiusto. Nella maggior parte dei casi l'avvocato chiede la pronta istruttoria del giudizio e la sollecita definizione della causa. Ne ha tutto l'interesse per guadagnare la fiducia del cliente che viene avvantaggiato da una decisione celere e giusta».

«Nel Patto per la giustizia – ha continuato de Tilla - l'OUA ha inserito espressamente la riforma dell'ordinamento forense. A viva voce nel convegno di Fermo (26-27 giugno scorso) si è chiesto ai parlamentari presenti di superare le contrapposizioni e varare rapidamente una riforma bipartisan. Occorre una legge moderna e adeguata ai tempi ma, soprattutto, occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all'albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmente l'apporto sinergico dell'Avvocatura. L'importanza di questa iniziativa risiede nella constatazione che la riforma della giustizia e dell'assetto della magistratura e dell'avvocatura deve essere accompagnata dallo stanziamento adeguato di risorse umane e strutturali. Gli operatori della giustizia lavorano in condizioni di emergenza, in strutture insicure e, spesso, con mezzi precari. È una situazione insostenibile».

«Con puntualità – ha concluso il presidente OUA - il Ministro Angelino Alfano ha presentato la riforma del processo civile invocando la leale collaborazione dell'avvocatura italiana chiamata ad affrontare un'importante sfida riformatrice. L'avvocatura, con un ruolo paritario, è pronta a collaborare non solo nel processo. La firma del "Patto per la giustizia" è la concreta dimostrazione della volontà di cambiare con efficacia e trasparenza».

IL SOLE 24 ORE

Class action concentrata

L'azione potrà essere proposta soltanto in alcuni tribunali

Class action proposta anche dal singolo. Nessuna retroattività, neppure limitata. Concentrazione delle competenze in pochi tribunali. Incertezza sulla natura dei diritti che possono essere tutelati dall'azione collettiva. Pubblicità anche via internet. Per ogni presunto illecito, una sola azione. La class action debutta nel nostro ordinamento, ma per l'entrata in vigore bisognerà attendere il 1° gennaio 2010. E' questa la conseguenza immediata della catena di rinvii che ha caratterizzato la nuova disciplina di protezione dei consumatori e che rende di fatto inapplicabile — anche senza entrare nel merito dell'utilizzo della class action da parte dei risparmiatori — l'azione collettiva per i crack finanziari del recente passato, da Cirio e Parmalat. La proroga dell'entrata in vigore non soddisfa il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, che definisce la non retroattività della class action «una scelta politica». E aggiunge: «Sarebbe stato opportuno che i principi fossero quelli del Codice civile, cioè i diritti che non sono prescritti sono azionabili». Levata di scudi anche da parte delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori «il rinvio e la nuova stesura della class action sono una manovra contro chi viene truffato e un aiuto a chi ha volutamente truffato». L'associazione aggiunge che, se non ci fosse stata la decisione del rinvio, «sarebbe entrato nel nostro ordinamento giuridico il testo originale» della class action, «che abbiamo sempre giudicato del tutto accettabile, e non quello modificato». A proporre l'azione collettiva potrà essere anche il singolo consumatore in grado di aggregare attorno alla sua proposta gli interessi della classe; in subordine, ma non più in via esclusiva come era stabilito dalla versione primitiva della norma, la class action potrà essere avviata da associazioni su mandato del singolo o da comitati di cui il cittadino fa parte. I diritti la cui lesione può dare origine alla richiesta di risarcimento da parte della classe sono innanzitutto quelli contrattuali di una pluralità di utenti o consumatori che si trovano nella stessa situazione nei confronti di una medesima impresa, come avviene nel caso degli accordi conclusi attraverso la compilazione di moduli o formulari (caratteristici, ad esempio, dei rapporti di fornitura di pubblici servizi). L'azione collettiva potrà poi essere messa in campo dai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti dell'impresa, ed è il caso del difetto di fabbricazione di un elettrodomestico in grado di danneggiare tutti gli acquirenti. Non serve, per questa tipologia di illecito, l'esistenza di un contratto. Infine, la class action potrà essere utilizzata per riparare al pregiudizio subito dai consumatori per «pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali». E' evidente il rischio di sovrapposizione a procedimenti avviati dalle Authority (come l'Antitrust) ma per fronteggiarlo è previsto che il tribunale possa sospendere il giudizio. La domanda è proposta al tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, ma sono previsti accorpamenti (la Vai d'Aosta confluisce su Torino; Marche, Umbria, Abruzzo e Molise sono indirizzati su Roma; Basilicata e Calabria a Napoli; Trentino e Friuli a Venezia): un primo passo per la costituzione di un giudice specializzato in diritto dell'economia. Il tribunale, nella prima udienza, dovrà valutare l'ammissibilità della domanda. L'inammissibilità scatterà in caso di manifesta infondatezza, conflitto d'interessi, mancata omogeneità dei diritti e incapacità del proponente a curare gli interessi di classe. L'ordinanza di inammissibilità fissa anche i termini e le modalità della pubblicità senza la cui esecuzione la domanda sarà ritenuta non procedibile. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per effettuare la pubblicità dovranno essere completate le adesioni. L'ordinanza potrà essere pubblicata anche sul sito del ministero dell'Economia. L'adesione ha come conseguenza la rinuncia all'esercizio dell'azione individuale di risarcimento, mentre dopo il termine per fare arrivare gli assenti non potrà più essere presentata un'azione collettiva per gli stessi fatti contro la medesima impresa. La condanna (nessun tasso di interesse per chi paga entro 180 giorni) potrà alternativamente stabilire le somme dovute a ciascun aderente all'azione o i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la liquidazione. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Giudici di pace

Lo sciopero può rinviare circa 170 mila processi

Giudici di pace in sciopero da lunedì 13 al 18 luglio. L'Unapiga, Unione nazionale dei giudici di pace (una delle sigle della categoria) fa sapere che protesterà contro «la mancata riforma della magistratura onoraria, sulla quale non è nemmeno stato avviato un confronto con la categoria», nonostante gli impegni assunti dal ministero a settembre 2008. Secondo una stima della stessa Unione, ad aderire allo sciopero sarà il 95% dei giudici di pace, per cui le cause rinviate durante quella settimana dovrebbero essere circa 170 mila. Non temono le maggiori competenze loro attribuite dalla riforma della giustizia civile in vigore da pochi giorni o dal Ddl sicurezza che li fa diventare titolari dei giudizi sul nuovo reato di immigrazione clandestina. A preoccupare i 2.800 giudici di pace sono la riduzione dei mezzi (-20% di personale amministrativo in 13 anni, mentre nello stesso periodo il lavoro si è quintuplicato) e il mancato riconoscimento di una funzione stabile e continuativa, fatta anche di previdenza ora non garantita. «L'ufficio dei giudici di pace di Roma è ormai prossimo alla paralisi e in molti altri ancora regna il caos più totale. Non sono luoghi sicuri e idonei per giudicare in futuro un clandestino in un processo simile a quello per direttissima: potrebbe fuggire senza che nessuno se ne accorga», afferma Gabriele Longo, presidente Unapiga. Il segretario dell'Unione, Alberto Rossi, ha puntato l'indice contro la penuria di personale amministrativo, carente del 50% rispetto alle necessità, e contro «l'irrazionale distribuzione dei giudici sul territorio nazionale».

IL SOLE 24 ORE

Processo civile. Più chance per far valere L'errore di fatto in Cassazione

Revocazione a tutto campo

La revocazione per errore di fatto può essere utilizzata, al termine di una causa, anche in presenza di un errore 'percettivo' che abbia determinato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (pronunciata in camera di consiglio) dalla Cassazione, con la conseguenza di rendere definitiva la pronuncia impugnata. L'effetto estensivo dell'ambito di applicazione della "revocazione" deriva dalla sentenza n. 207 — depositata ieri — con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 39i-bis, primo comma, del Codice di procedura civile (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40) per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, appunto, «nella parte in cui non prevede l'esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395, primo comma, n. 4), del codice di procedura civile, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'articolo 75, primo comma, n. i), dello stesso Codice». In pratica, spiega la Consulta, condividendo nel suo ragionamento le considerazioni svolte proprio dalla Cassazione che aveva sollevato la questione nell'agosto del 2008: «(...) risulterebbe priva di ragionevolezza la scelta normativa di circoscrivere l'istituto della revocazione per errore di fatto alle sole ordinanze della Corte di cassazione, le quali, all'esito della procedura camerale di cui all'articolo 375 del Codice di rito, accolgono o respingono il ricorso nel merito o lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o difetto dei quesiti, precludendo, invece, la possibilità di adottare il rimedio straordinario - il cui scopo è quello di "eliminare una decisione fondata su un accertamento la cui verità è smentita e contraddetta dalle risultanze di causa" - in riferimento alle altre ordinanze che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per altre ragioni». Secondo la Corte costituzionale —che ha richiamato in proposito diversi precedenti su materie affini— il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, secondo comma, della Carta fondamentale, «risulterebbe gravemente offeso» se l'errore di fatto, così come descritto dall'articolo 395, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile (si tratta dell'errore di fatto determinate sull'esito della controversia e risultante dagli atti o documenti della causa) «non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere della nomofilachia». *M. Bel.*

IL SOLE 24 ORE

A Brescia prima richiesta di un legale

Il procedimento sommario parte a ostacoli

È uno dei cardini della procedura civile. Tanto che il ministero della Giustizia punta a farlo diventare un'alternativa reale al rito ordinario. Il procedimento sommario di cognizione rischia però di partire in affanno e, per paradosso, in maniera più lenta del canale normale. A Brescia l'avvocato Arnaldo Martinengo ha introdotto la causa in cui è attore (si tratta di un'occupazione di immobile senza titolo in seguito a revisione delle condizioni di divorzio) depositando ricorso secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal nuovo articolo 702 bis del Codice di procedura civile, introdotto dalla legge n.69/09. Ma l'entusiasmo del pioniere alla scoperta di territori vergini della procedura civile si è scontrata con il realismo della cancelleria. Che, incaricata della naturale iscrizione a ruolo, ha risposto che, in assenza di un aggiornamento del sistema informatico delle cancelleria al nuovo processo sommario, non avrebbe potuto procedere alla trasmissione del fascicolo al presidente del tribunale per l'individuazione della sezione e poi al giudice cui affidare la trattazione del provvedimento. Quando poi l'inghippo tecnico, un classico che rischia di compromettere anche le riforme partite con le migliori intenzioni, sarà risolto, altro nodo cruciale da sciogliere sarà quello dell'individuazione della sezione. La controversia cioè dovrà essere assegnata secondo i consueti criteri di competenza sulla base della suddivisione tabellare del tribunale oppure dovrà essere individuato un altro criterio come quello che deve essere seguito in presenza di procedimenti cautelari o possessori. Quando poi anche questo scoglio verrà superato, prima dell'inizio della trattazione della causa ne rimarrà ancora uno. Quello che si trovano ad affrontare tutti i cittadini alle prese con un procedimento giudiziario: i tempi di fissazione dell'udienza. Per cui, nuovo paradosso con cui fare i conti, una parte disposta ad affrontare e risolvere la lite che la coinvolge in tempi rapidi (la dimostrazione è nella scelta di un rito che punta alla definizione veloce della causa senza sacrificare troppo le garanzie) potrebbe trovarsi con una prima udienza fissata dopo mesi e mesi. Sono questi così i primi ostacoli con cui deve confrontarsi, nella pratica della aule di giustizia, il procedimento sommario che potrà essere applicato alle cause di competenza del giudice unico, quelle che si presume siano meno complesse, meno bisognose di un'istruttoria approfondita. Tanto da potersi concludere, dopo poche udienze, con un'ordinanza destinata ad assumere forma di sentenza se non appellata tempestivamente. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Le cause Inps al cambio di rito

Hanno ritenuto che, al di là dei 250 euro a incarico, ne valesse la pena. Sono 332 gli avvocati «esterni» — con un'espressione tecnica, «domiciliatari» — che hanno colto l'opportunità offerta, lo scorso febbraio, dall'Inps: quella di svolgere attività di sostituzione in udienza dei 313 avvocati dell'Avvocatura interna dell'ente di previdenza, che comunque mantengono la responsabilità dell'attività difensiva e dello *jus postulandi*. Già al lavoro, al fianco dei colleghi interni affrontano la vera sfida: smaltire i 789 mila (per l'esattezza: 789.126) contenziosi in giacenza al 31 maggio 2009. Impresa non facile: lo scorso ottobre i fascicoli ancora aperti erano quasi 748 mila (747.989); in sei mesi circa la mole di procedimenti da seguire, già a livelli record, è aumentata ulteriormente, con 41.137 giudizi pendenti in più. L'apertura ad avvocati esterni è stata prevista da una circolare dell'Inps, lan. 25 del 20 febbraio 2009, che ha anche dato la possibilità di effettuare il tirocinio legale presso un ufficio periferico dell'ente (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 febbraio). Anche questa seconda soluzione punta a mettere a disposizione dell'Istituto nuove risorse da coinvolgere. Qualche numero: nel 2009 ai colleghi esterni saranno affidati quasi 34 mila giudizi (33.990). «In questa prima fase — spiega Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps — siamo partiti dalle aree del Centro e del Sud d'Italia. Con il coinvolgimento, in particolare, di cinque regioni: Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. Se l'iniziativa dovesse portare risultati positivi sul fronte del contenimento del contenzioso, allargheremo le collaborazioni alle altre zone del Paese. Va ricordato, infatti, che le regioni dell'Italia settentrionale incidono per il 5,7% sulla giacenza complessiva al 31 maggio, contro il 16,2% del Centro e il 78,1% del Meridione. In prima fila, Puglia e Campania». Per adesso, dunque, la maggior parte degli incarichi è in Campania, che — tra gli uffici legali periferici di Avellino, Castellammare, Salerno e Battipaglia — vede all'opera 95 avvocati del libero foro. Al secondo posto, il Lazio (Frosinone, Roma Tiburtino e Pomezia), con 82 domiciliatari. La Puglia, nonostante l'ufficio legale di Foggia e il tribunale di Lucera abbiano il record dei giudizi da affidare (ben 7 mila), è al quarto posto con 47 incaricati, dietro alla Calabria (61). Nella stessa situazione della Puglia, ma con una maggiore diffusione sul territorio delle nuove forze, c'è poi la Sicilia, che ha assegnato 47 legali a otto uffici legali periferici (Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Agrigento, Palermo, Trapani e Messina). Nel calderone del contenzioso hanno un ruolo di primo piano i giudizi in materia di invalidità civile: sono 301.830 quelli che, al 31 maggio, provengono dal canale legale; 44.402 da quello amministrativo. In totale, le pratiche da seguire sono 346.232. Considerato che, al 10 gennaio 2009, la situazione vedeva in materia di invalidità civile 341.265 fascicoli arretrati, la tendenza è ancora pericolosamente in crescita. Sempre con riferimento ai valori di fine maggio, il contenzioso in materia previdenziale vede 442.894 procedimenti giurisdizionali in giacenza. Va comunque ricordato che, all'interno di questa categoria, sono comprese diverse tipologie di giudizi: dalle prestazioni a sostegno del reddito a quelle pensionistiche, a quelle del contenzioso contributivo. Intanto la riforma del rito civile (legge 69/09, già in vigore) prevede nuove disposizioni per la procedura e concentra il contenzioso sui giudici di pace, la cui competenza viene estesa, senza limite di valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. In realtà, precisa Mastrapasqua, è «una parte residuale del contenzioso Inps». Al contrario, il presidente dell'Istituto pone l'accento sul secondo comma dell'articolo 56, che comporta il divieto, per l'assicurato che presenta domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, di presentare poi una nuova domanda per le stesse prestazioni, se prima non è stato esaurito l'iter amministrativo o — in caso di contenzioso — non è intervenuta una sentenza definitiva, sulla prima domanda presentata. Il che, stima Mastrapasqua, «comporterà circa 80 mila domande di invalidità civile all'anno in meno». Anche l'articolo 52, comma 6, pone il limite del valore della prestazione per la liquidazione di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Mastrapasqua approva: la norma, dice, disincentiva gli avvocati a fare causa all'Istituto anche su prestazioni di pochi euro. *Andrea Carli*

ITALIA OGGI

PROFESSIONI/ Chiarimenti in una risoluzione dell'Agenzia delle entrate

Negli studi ingressi esenti

Nessun onere fiscale su chi porta clienti propri

Nessun onere fiscale per il professionista che entra in uno studio associato e vi apporta la propria clientela se ciò avviene senza corresponsione di compenso. L'irrilevanza tributaria in capo ai singoli associati vige anche se il conferimento della clientela avviata incide nell'assegnazione delle quote di partecipazione agli utili. Sono questi gli importanti chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 177/E di ieri, emanata in risposta a un interpello proposto da un contribuente intenzionato a costituire, insieme ad altri quattro colleghi, uno studio professionale associato di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. L'istante rendeva noto all'amministrazione finanziaria che nell'associarsi i singoli professionisti non avrebbero percepito alcun compenso, né apportato beni mobili o immobili. Tuttavia, ciascuno avrebbe ceduto allo studio, oltre alle rispettive capacità intellettuali, la propria clientela, a titolo gratuito e con l'unica conseguenza della rilevanza ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione agli utili dell'associazione. In sostanza, maggiore la clientela personale ceduta, maggiore la fetta di reddito spettante. Il quesito riguardava le implicazioni fiscali ai fini delle imposte dirette dell'operazione, vale a dire l'imponibilità ai sensi dell'art. 54, comma 1-quater, del Tuir. Tale disposizione, introdotta dal dl n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006), prevede che nel calcolo della base imponibile per i lavoratori autonomi «concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale». Secondo l'amministrazione finanziaria, tuttavia, come già osservato nella circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, non si configura materia imponibile laddove non sia prevista remunerazione per l'apporto della clientela, né al momento iniziale dell'associazione (vale a dire l'ingresso in qualità di partner) né in sede di eventuale recesso da parte del singolo professionista.

Preso atto di questo principio, un ulteriore profilo di incertezza riguardava la possibilità di estendere l'irrilevanza fiscale anche ai casi in cui, pur in mancanza di compensi veri e propri, la cessione dei propri clienti viene tenuta in considerazione ai fini della diversa ripartizione delle quote di partecipazione agli utili. Ugualmente, però, l'Agenzia delle entrate esclude la fattispecie dal campo d'applicazione dell'art. 54, comma 1-quater, del Tuir. La divisione delle quote di utili, precisa infatti la risoluzione, «assume come parametri diversi elementi quali l'esperienza e l'attività professionale, il bagaglio di conoscenze ed esperienze del singolo professionista, oltre la clientela». Motivo per cui, secondo le Entrate, viene a mancare il «rapporto diretto di tipo sinallagmatico tra l'apporto della clientela e la quota di utile attribuito». Non configurandosi il classico «do ut des», pertanto, non scatta l'imponibilità sulla cessione gratuita di clientela operata dal professionista verso lo studio associato, indipendentemente dal fatto che tale apporto sia rilevante al momento della fissazione delle quote di ripartizione dei profitti. Naturalmente, l'assenza di tassabilità all'origine fa sì che anche in sede di recesso dell'associato non potrà essere attribuito alcun peso fiscale alla componente «clientela». In ultimo, l'Agenzia coglie l'occasione per sottolineare che la costituzione dell'associazione professionale non modifica la natura giuridica del contratto d'opera intellettuale, il quale conserva carattere personale e vincola il professionista rispetto al suo cliente. Anche dopo l'ingresso come socio, pertanto, seppure con modalità organizzative diverse, il professionista prosegue la sua attività in corso con i propri clienti. *Valerio Stroppa*